REPUBBLICA ITALIANA

Anno 64° - Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA **Palermo - Venerdì, 23 aprile 2010** **SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'**

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-929-933 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-936 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-940-936 - FAX 091/7074927

STATUTI

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

COMUNE DI BAUCINA

MODIFICA

COMUNE DI NASO

INTEGRAZIONE

COMUNE DI PETROSINO

MODIFICA

SOMMARIO

Statuto del Comune di Palazzo Adriano . . . . . Pag. 3

Statuto della Provincia Regionale di Palermo. Modifiche ed integrazioni . . . . . » 28

Statuto del Comune di Baucina. Modifica . . . . . » 29

Statuto del Comune di Naso. Integrazione . . . . . » 31

Statuto del Comune di Petrosino. Modifica . . . . . » 32

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STATUTO DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
(Provincia di Palermo)

Lo statuto del Comune di Palazzo Adriano è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993.

Si pubblica di seguito il nuovo statuto, approvato con emandamenti dal consiglio comunale il 22 febbraio 2010 con atto n. 14.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Il comune: autonomia, autogoverno e finalità

Art. 1

Il comune

Il comune di Palazzo Adriano è ente locale territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; autonomo, dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio; autarchico in quanto ha capacità di autoorganizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria.

Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.

Il territorio, come descritto al successivo capoverso, è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il consenso della popolazione interessata.

Il territorio, che si estende per Ha. 12.925, confina:
- a Nord con i Comuni di Prizzi (PA) e di Corleone (PA);
- a Sud con i Comuni di Burgio (AG), Lucca Sicula (AG), Bivona (AG);
- ad Ovest con il Comune di Chiusa Sclafani (PA);
- ad Est con il Comune di Castronovo di Sicilia (PA).

La modifica della denominazione di borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare. La sede legale del comune è nel centro abitato presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.

La popolazione è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).

Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali o assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.

L'emblema raffigurativo del Comune è lo stemma, secondo la descrizione araldica:"di rosso, all'aquila bicipite di nero, coronata all'antica d'oro sulle due teste, sostenenti fra gli artigli una lista bifida svolazzante, con la leggenda: UNIVERSITATIS PALATII ADRIANI. Lo scudo ha ornamenti esteriori da Comune consistenti: nella parte superiore, in una corona murale formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili), con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto d'argento e murato di nero; nella parte inferiore in un ramo di ulivo, a sinistra, e in un ramo di quercia, a destra, legati da un nastro tricolore nazionale" (allegato A).

Il gonfalone, costituito da un drappo quadrangolare di velluto rosso, raffigurante all'interno lo stemma del Comune, è custodito presso la stanza del sindaco.

Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, nelle pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune, secondo la normativa regolamentare.

Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un amministratore delegato, previamente autorizzato e dalla polizia municipale. L'utilizzo dello stemma e del gonfalone saranno disciplinati da apposita norma regolamentare. E' vietato l'uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti se non per fini istituzionali.

Art. 2

L'autonomia

L'autonomia normativa della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali fissati dalla legge in materia di enti locali, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite al Comune.

L'ordinamento locale garantisce, ai cittadini appartenenti alla comunità effettiva, partecipazione libera e democratica all'attività politico-amministrativa del Comune.

Qualora, per modifiche della normativa statale o regionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello Statuto o dei regolamenti, questi dovranno essere apportati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del presente Statuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 3

L'autogoverno

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.

Il Comune concorre con la propria azione politico - amministrativa alla piena realizzazione dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia, della partecipazione e della trasparenza amministrativa.

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, e con cui il Comune esplica la propria attività giuridica e

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.

Art. 4

Lo statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente Statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo articolo 95, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/10 degli elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.

La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello Statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione totale assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello Statuto.

Nessuna modifica può essere apportata allo Statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del Sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, su iniziativa del presidente del consiglio, viene convocata la commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali per verificarne lo stato di attuazione e per proporre eventuali modifiche.

Art. 5

I regolamenti

Il Comune emana regolamenti in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite.

I regolamenti e le successive modifiche, salvo il disposto del successivo art. 57 e le diverse disposizioni di legge, sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.

Per finalità di pubblicità notizia sono pubblicati nel sito web ufficiale del Comune.

Art. 6

Il ruolo del Comune

Il Comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti, nell'ambito delle disponibilità economico-finanziarie, allo sviluppo economico ed occupazionale.

Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.

Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.

Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.

Valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi.

Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.

Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del Comune per reati di estorsione o di mafia e gravi reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 7

Beni comuni

L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona.

Il Comune riconosce nell'acqua e nell'aria e nell'ecosistema il valore di bene comune insostituibile per la vita e pertanto non assimilabile a valore economico-commerciale. L'acqua e l'aria e l'ecosistema vanno salvaguardati e sottratti a logiche speculative di tipo economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento ed alterazione della risorsa. La proprietà e la gestione della risorsa idrica deve essere pubblica e di tipo partecipativo da parte della comunità.

Il Comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta remunerazione degli investimenti effettuati nonché riflessi economici, sociali ed ambientali positivi per la comunità insediata nel territorio che offre tali risorse.

Art. 7 bis

Vincoli sovracomunali

Qualunque regime di vincoli imposti sul territorio comunale da enti esterni deve essere sottoposto al parere

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA CONSULTAZIONE

del consiglio comunale, sentita la popolazione nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto.

Art. 8

Le finalità e gli obiettivi

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:

1) *Obiettivi politico - territoriali ed economici*

- Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
  Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
  a) alla protezione del patrimonio naturale;
  b) alla tutela dell'ambiente e all'attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
  c) alla difesa del suolo e del sottosuolo;
  d) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
  e) alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
  f) alla promozione dell'agricoltura biologica;
  g) all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale;
- Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
  Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
  a) alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
  b) alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
  c) agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
  d) al recupero dei centri storici;
  e) a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
  f) ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.

2) *Obiettivi politico - sociali*

Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

a) a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b) a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c) ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.

Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

a) a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b) a promuovere la solidarietà della comunità locale;
c) ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d) ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e) a tutelare il ruolo della famiglia;
f) a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g) a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
h) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.

3) *Obiettivi politico - culturali ed educativi*

Il Comune riconosce, tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini a raccogliere e conservare la memoria della propria comunità, in considerazione di una storia risalente già all'XI secolo. Particolare rilievo assume l'insediamento di un gruppo di esuli albanesi che a partire dal secolo XV si stanziarono a Palazzo Adriano incrementandone lo sviluppo e dando vita ad una delle colonie albanesi di Sicilia in cui ancora oggi coesistono armoniosamente famiglie di rito latino e greco-bizantino, entrambe seguaci del cattolicesimo.

Cultura e tradizione ne costituiscono gli aspetti conservativi e peculiari.

In conformità ai principi accolti dalla Comunità nazionale ed internazionale (UNESCO), dall'Unione europea ed in base allo spirito ed alla lettura della Costituzione repubblicana, il Comune si propone di tutelare, promuovere, sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni locali. Il Comune nell'espletamento della propria attività potrà avvalersi della collaborazione di tutti gli enti, istituzioni e associazioni (tra i quali la scuola e le università, centri studi, di ricerca e di documentazione, etc.) operanti nel territorio regionale, nazionale ed europeo che potrà sostenere anche finanziariamente.

Nell'ambito delle funzioni istituzionali provvede, inoltre:

a) a diffondere la cultura promuovendo l'attività dei circoli, dei gruppi culturali, delle associazioni ecc.
b) a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folklore;
c) a favorire la promozione delle attività sportive;
d) ad uniformare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
e) ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Organi di governo

Art. 9

Organi rappresentativi del Comune

Sono organi rappresentativi del Comune: il Sindaco e il consiglio eletti direttamente dal corpo elettorale; la giunta di nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dallo Statuto nell'ambito della legge.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE G.U.R.S. CONSULTABILE PER LA CONSULTAZIONE

Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità ed hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.

La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare un'efficiente forma di governo della collettività comunale.

Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n.128 per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale n. 26 del 1 settembre 1993, con l'obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto.

Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 56 della legge regionale n. 26/93, dalle prossime elezioni gli interessati dovranno operarsi in modo che nelle liste dei candidati siano rappresentati entrambi i sessi.

Deve essere, inoltre, garantita la presenza dei due sessi nella giunta, negli enti, aziende e consulte di cui fanno parte rappresentanti del Comune.

Art. 10

Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune. Si debbono astenere, inoltre, dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.

Per i piani o strumenti urbanistici, l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n.57/95.

Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula, non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.

Art. 11

Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto - organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statutarie.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

Sono organi interni del consiglio comunale: il Presidente, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.

Art. 12

Competenze e funzioni del consiglio comunale

Attività di auto - organizzazione

Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello Statuto e delle compatibilità economico - finanziarie.

Attività politico - amministrativa

Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

Attività di indirizzo

Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n.142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente Statuto, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e province;
b) agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele;
c) dall'articolo 2 della legge regionale n. 23/98;
d) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;
f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;
g) agli statuti del Comune e delle aziende speciali, ivi comprese le modifiche e le abrogazioni totali o parziali che seguono lo stesso iter previsto dalla legge per l'approvazione;
h) agli altri atti fondamentali, di cui al citato articolo 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.

L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.

Attività di controllo

L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.

Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione annuale del Sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.

In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.

Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

L'attività di controllo politico - amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il Sindaco è tenuto a rispondere entro il termine previsto dal regolamento comunale dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.

Art. 13

Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare su proposta di almeno tre consiglieri l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

La commissione, nominata dal presidente del consiglio, è composta da consiglieri comunali designati dai capigruppo in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

La commissione, presieduta dal consigliere, indicato dal presidente del consiglio, in rappresentanza delle minoranze (art. 1, legge regionale n. 30/2000) che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla loro presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli Organi competenti i propri giudizi o orientamenti.

Art. 14

I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge.

Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.

Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi, delle determinazioni , delle ordinanze del Sindaco e di ogni altro provvedimento amministrativo.

Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio.

Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.

Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori.

Ai consiglieri comunali spetta, per l'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni il gettone di presenza nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio.

Art. 15

Diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali

Ciascun Consigliere Comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del Consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mozioni.

Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione come previsto dall'articolo 25, con l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dalle leggi in vigore nel tempo.

COPIA TRATTA DAL PORTALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA CONSERVAZIONE E LA RIPRODUZIONE

Art. 16

Dimissioni e decadenza dei consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.

I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto.

Il consigliere che non intervenga a tre riunioni consecutive o a cinque riunioni nell'anno solare viene dichiarato decaduto, previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore, secondo le modalità previste dal regolamento.

Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento, l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio o delle commissioni, con l'indicazione dei consiglieri che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute.

Il regolamento stabilirà le sanzioni e le eventuali riduzioni delle indennità.

Art. 17

Il presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.

In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali (consigliere anziano).

Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.

Art. 18

Revoca del presidente

Il presidente resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale. Oltre che per dimissioni volontarie, esso cessa dal suo incarico in caso di impedimento permanente o revoca.

La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene discussa la proposta di revoca.

La proposta di revoca è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Il presidente del consiglio comunale può essere revocato in caso di grave negligenza nei compiti assegnatigli dalle leggi, dai regolamenti o dal presente Statuto, ripetute violazione dei doveri d'ufficio o se, nell'esercitare la propria funzione, mantenga un comportamento tale da pregiudicare gravemente il corretto esercizio della suddetta funzione.

In caso di revoca, le funzioni di presidente del consiglio comunale sono esercitate dal vice presidente, sino all'elezione del nuovo presidente.

Art. 19

I gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.

Ogni gruppo nomina un capogruppo.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.

Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

Art. 20

La conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio. E organo consultivo del presidente e lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio.

Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.

Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il Sindaco e la giunta comunale.

Art. 21

Le commissioni consiliari

Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza,.

Può, altresì, costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la com-

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. ORIGINALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

missione è presieduta dal consigliere indicato dal capogruppo della minoranza.

Le commissioni consiliari, a norma di regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale.

Le commissioni hanno diritto di ottenere dal Sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

Il Sindaco, gli assessori ed il presidente del consiglio non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'obbligo, se invitati, di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.

Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.

Art. 22

Le riunioni del consiglio

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie; le riunioni straordinarie hanno luogo per determinazione del presidente o su richiesta del Sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio.

La riunione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione.

La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello Statuto o del regolamento può comportare per entrambi la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 23

La convocazione del consiglio

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora e il giorno dell'eventuale seduta di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato, come previsto dal regolamento, ai singoli consiglieri:

- per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale OO.PP., strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;
- per le riunioni straordinarie, almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
- Tuttavia, nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.

Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie. Nelle riunioni consiliari convocate d'urgenza non si potranno emettere elenchi aggiuntivi se non nel rispetto dei modi e tempi delle riunioni straordinarie.

Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.

Il Sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.

In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in diversi luoghi della propria sede.

Periodicamente il consiglio comunale potrà tenere, come disciplinato dal regolamento, incontri pubblici per conoscere direttamente dalla gente i bisogni e per verificare, in concreto, che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

Art. 24

L'ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.

Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento.

Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno tre giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.

Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.

Art. 25

Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali e settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.

Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria.

Le proposte di deliberazione per le quali il regolamento prevede il parere obbligatorio delle commissioni sono assegnate dal presidente ad una commissione consiliare permanente in ragione della prevalente competenza.

Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari affinché gli uffici previsti dall'articolo 53 della legge n. 142/90 possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.

Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente,

COPIA TRATTA DAL PORTALE UFFICIALE DELLA G.U.R.S. CONSULTABILE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione.

Art. 26

Pubblicità e validità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.

Il consiglio comunale delibera nella seduta di prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta di prima convocazione, comporta la sospensione della seduta di un'ora. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno, di nuovo, il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza nuovo avviso di convocazione.

Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni si computano per unità.

Per l'approvazione dei regolamenti, in ogni caso, le sedute di prosecuzione sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 27

Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.

Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.

I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente articolo 10. In quest'ultimo caso qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza assoluta.

Coloro che dichiarano di astenersi dalla votazione per motivi diversi di cui all'art. 10, non vengono computati nel quorum funzionale.

Art. 28

Criteri e modalità per le nomine

Per le nomine di competenza del consiglio comunale e per quelle che, a norma di regolamenti o di Statuto, è prevista la rappresentanza delle minoranze si applicano le disposizioni del presente articolo.

Quando la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più giovane di età.

Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

Art. 29

Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente - che presiede l'adunanza - e con il consigliere anziano.

Il segretario può essere sostituito solo da altro segretario iscritto all'albo o dal vice segretario.

Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.

Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.

Art. 30

Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.

Altra copia delle stesse viene depositata presso l'ufficio di segreteria, a disposizione di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto.

Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti, del segretario comunale e del sindaco.

Gli atti di cui sopra, sono resi noti, ai fini di pubblicità di notizia, per estratto, nel sito internet del Comune.

Art. 31

La giunta comunale

La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori nominati dal Sindaco. E' organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

E' nominata con provvedimento del Sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

La composizione, la nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER ACCOMPAGNAMENTO

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del Sindaco fino al 2° grado.

Art. 32

Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.

E' presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco. Qualora non siano presenti il Sindaco e il vice Sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.

Le sedute non sono pubbliche ma il Sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i capi gruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni possono decidere di tenere seduta pubblica.

Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano ai fini della validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente articolo 10.

Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il Sindaco (o chi lo sostituisce per legge) e con l'assessore anziano.

Art. 33

Competenze e attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.

Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
- elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
- predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
- elabora e sottopone al consiglio i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
- delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
- delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;
- indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al segretario del Comune e ai dirigenti;
- indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
- dà direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi.

Nell'attività di amministrazione:
- approva il Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento di programmazione operativa;
- adotta le delibere nelle materie indicate dall'articolo 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo Statuto al segretario o ai funzionari;
- adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo Statuto;
- affida gli incarichi legali, sia di rappresentanza in giudizio, che incarichi di consulenza legale;
- approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
- approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
- adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- autorizza il presidente della delegazione di parte pubblica a sottoscrive i contratti di lavoro decentrati;
- adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
- autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;
- adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;

Art. 34

Gli assessori

Il Sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.

Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di Sindaco ad eccezione della causa di decadenza per la mancata partecipazione alle riunioni dell'organo esecutivo.

Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE GURS.IT
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al Sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.

Gli assessori, per delega del Sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del Sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'Ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi , degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.

Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o revoca sono comunicate entro sette giorni dal Sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.

Ai componenti dell'organo esecutivo, al fine di operare un contenimento della spesa, e dietro adozione di apposita disposizione regolamentare organizzativa, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, può essere attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale. Tale facoltà, prevista dalla normativa vigente, in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, potrà essere esercitata previa modifica del regolamento degli uffici e servizi.

Art. 35

Revoca degli assessori

Il Sindaco può, in ogni tempo, con atto motivato, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori.

Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

In entrambi i casi, il Sindaco deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Art. 36

Vice Sindaco e Assessore anziano

Il Sindaco nomina, scegliendolo tra gli assessori, il Vicesindaco che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.

E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo Statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del Vicesindaco, surroga in via generale il Sindaco assente o impedito.

Art. 37

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.

Il Sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo Statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, dei responsabili dei servizi e del segretario comunale.

Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.

Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.

E' ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.

Il Sindaco è autorità locale di Protezione civile ed esercita le proprie funzioni con le modalità previste dal Servizio intercomunale di Protezione civile.

Il Sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'A.S.P.. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizione di legge.

Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di Sindaco si applicano le vigenti disposizioni di legge, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

Il Sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale nella seduta di insediamento, pronunciando la formula di legge "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

Ogni anno presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 38

Competenze di amministrazione

Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell'articolo 51 della legge n. 142/90, come rece-

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

pito dalla legge regionale n. 48/91, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le norme dello Statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) nomina o attribuisce le funzioni di direttore generale;
e) impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
f) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
g) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
i) formula indirizzi, ferme restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
l) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
m) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
n) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o) richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
p) convoca e presiede la giunta comunale;
q) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
r) nomina il segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo;
s) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.

Art. 39

Competenze di vigilanza

Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) vigila sulla attività degli assessori, dei responsabili dei settori e dei servizi e dei propri collaboratori;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 40

Competenze di organizzazione

Il Sindaco:
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b) assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative;
c) definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
d) convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i funzionari interessati, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quella del consiglio comunale;

Il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente attribuiti dalle leggi o dallo Statuto, alla competenza di altri organi, al segretario o ai capi settore.

Art. 41

Competenze quale ufficiale del Governo

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi d competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.

Art. 42

Incarichi e nomine fiduciarie

Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.

Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

Tutte le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del Sindaco.

Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Consultazione, partecipazione, accesso

Art. 43

Partecipazione popolare

Il Comune impronta la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine il Comune promuove:

a) organismi di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione locale;
b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.

Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizioni e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.

Art. 44

Il diritto di udienza

Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.

L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.

Art. 45

Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.

Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:

a) istanze – per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b) petizioni – per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.

Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal Sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il Sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.

Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.

Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.

Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

Art. 46

Proposte ed iniziative popolari

I cittadini, nel numero non inferiore a 50, associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni successivi dalla trasmissione della proposta da parte del Sindaco all'organo competente.

Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze e disciplina giuridica ed economica del personale;

b) atti regolamentari interni e provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;

c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.

Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 47

Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e s.m.i. e dallo specifico regolamento comunale.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

Anche in presenza del diritto di riservatezza, il Sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.

L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.

Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'Ufficio relazioni con il pubblico, che sarà attivato con provvedimento sindacale che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dalla legge, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.

Art. 48

Associazionismo e partecipazione

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, anche operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.

Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute e dello sport.

Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.

A tal fine il Comune, come previsto dal regolamento:

1) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3) può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative.

I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.

Art. 49

Albo delle associazioni

Nell'ambito delle predette finalità di cui all'articolo precedente, il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.

L'istanza può essere presentata da associazioni costituitesi da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell'ambito del territorio comunale.

Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.

Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.

Art. 50

Forme di consultazione

Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo Statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione, nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.

Art. 51

Consulte comunali

Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.

L'apposito regolamento stabilisce la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materia di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.

I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute come da apposita norma regolamentare, sono nominati con le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento e dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresen-

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. PER LA CONSULTAZIONE

tanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.

Art. 52

Referendum comunali

Sono ammessi i referendum consultivo, propositivo o di indirizzo e abrogativo su questioni a rilevanza generale, purché interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.

Art. 53

Esclusione dal referendum

Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto comunale;
b) regolamento interno del consiglio comunale;
c) elezioni, nomina, designazioni e, in genere, deliberazioni o questioni concernenti persone;
d) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
e) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;
f) materie nelle quali l'amministrazione deve adottare determinazioni entro termini perentori incompatibili con l'espletamento del referendum;
g) atti di mera esecuzione di norme statali e regionali e a contenuto legislativamente vincolato;
h) atti di pianificazione e programmazione urbanistica con eccezione delle scelte ed indirizzi strategici sulla destinazione di aree di proprietà pubblica o acquisibili all'uso pubblico quando coinvolgano rilevanti interessi di una pluralità di cittadini;
i) oggetti sui quali sono stati assunti provvedimenti deliberativi che hanno dato luogo a rapporti negoziali con terzi;
l) atti relativi al personale del Comune;
m) questioni che sono state oggetto di referendum nel corso della medesima legislatura.

Art. 54

Promozione, ammissibilità e raccolta sottoscrizioni per il referendum

Si fa luogo a referendum:

a) nel caso sia deliberato dal consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati (referendum consultivi);
b) qualora vi sia la richiesta di 350 degli aventi diritto al voto per il referendum abrogativo e di 250 degli aventi diritto al voto per i referendum consultivo, propositivo o di indirizzo, calcolati al momento della presentazione della stessa.

Il regolamento disciplina le modalità per l'esame preliminare di legittimità del quesito e per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme di sottoscrizione, è sottoposta al giudizio di ammissibilità del giudice di pace competente per territorio.

Qualora la decisione sia di ammissibilità, il comitato promotore provvede alla raccolta delle sottoscrizioni entro il termine di novanta giorni; il giudice di pace verifica il numero e l'attestazione di autenticità delle sottoscrizioni e lo comunica, entro cinque giorni, al Sindaco ed al presidente del consiglio comunale.

Il presidente del consiglio comunale provvede ad inserire il quesito referendario all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile per la presa d'atto.

Il consiglio comunale ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi che rendano superflua la consultazione; il giudizio relativo viene espresso dal giudice di pace.

Ove nessuna delibera venga assunta, il referendum, indetto dal Sindaco, deve svolgersi entro 180 giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d'atto.

Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora, nel medesimo periodo, siano previste altre consultazioni elettorali.

Art. 55

Svolgimento del referendum

Lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio è disciplinato dal regolamento.

La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Palazzo Adriano, maggiori di età il giorno della consultazione referendaria.

Art. 56

Effetti del referendum

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nei referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

Nei referendum consultivi e propositivi o di indirizzo il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Organizzazione – Personale e controlli interni

Art. 57

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla giunta comunale, disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune. Disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell'obiettivo

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. CONSULTABILE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.

Art. 58

Indirizzo politico e gestione: distinzioni

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e ai dirigenti competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.

Le attribuzioni dei dirigenti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative.

Agli organi politici, nel rispetto dell'art. 4, del decreto legislativo n. 165/2001, competono in particolare:

- la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
- la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i diversi servizi dell'ente;
- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- le nomine, le designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

Ai dirigenti sono riservati, in via generale, tutti gli atti specifici e concreti, funzionali al perseguimento dei programmi e obiettivi stabiliti conformemente agli indirizzi stabiliti.

I dirigenti si identificano con i dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità di un settore.

Art. 59

Ordinamento degli uffici e dei servizi

L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione, della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa del Comune.

L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico- istituzionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 60

Criteri di organizzazione

Il Comune è ordinato secondo i seguenti criteri:

- articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali strumentali o di supporto;
- collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990, come recepito dalla legge regionale n. 10/91;
- per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
- armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
- responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione nonché tra l'amministrazione ed enti diversi.

Art. 61

Principi generali di organizzazione

L'azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
- individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- massima flessibilità delle strutture e del personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
- accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale;
- distinzione tra indirizzo politico e gestione;
- efficacia, efficienza, economicità;
- trasparenza dell'azione amministrativa ed accesso alle informazioni da parte dei cittadini in forma singola ed associata.

Art. 62

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Comune è articolata in:

A) SETTORI: Unità organizzative di massima dimensione. Hanno funzioni programmatiche, organizzative e gestionali e garantiscono il corretto ed efficace utilizzo delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di competenza.
B) SERVIZI: Unità organizzative di base. Sono istituiti all'interno dei settori e sono preposti ad attività circoscritte e determinate nonché alla produzione di beni ed alla erogazione di servizi utilizzabili sia dall'utenza esterna che dalla struttura organizzativa del Comune.
C) UFFICI: Unità organizzative interne al servizio per la gestione di specifiche competenze.

L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima

COPIA TRATTA DA GURS - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.

L'individuazione delle unità organizzative, nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dal regolamento per gli uffici e servizi, viene effettuato dalla giunta comunale, sentito il direttore generale ovvero, se non nominato, il segretario comunale.

La configurazione della struttura organizzativa è rappresentata dall'organigramma ufficiale del Comune, che ne definisce le funzioni generali nell'ambito dell'attività complessiva dell'ente ed in armonia con le scelte dell'amministrazione.

Art. 63

Unità di progetto

Con deliberazione della giunta municipale possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione.

Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione.

Art. 64

Il segretario comunale. Competenze

Il segretario comunale, dipendente dell'apposita agenzia prevista dall'art. 17 della legge n. 127/97 e dal D.P.R. n. 465/97, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

Il segretario comunale svolge i compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune (Sindaco, giunta, consiglio) e dei dirigenti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Sono inoltre assegnati al segretario comunale i seguenti compiti e funzioni:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività indirizzandone l'organizzazione nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e ferma restando la responsabilità esclusiva dei responsabili di settore per l'attività e i provvedimenti posti in essere;
b) autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili di settore;
c) nell'ambito della funzione di coordinamento emana direttive e circolari al fine di indirizzare l'azione amministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento;
d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
e) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell' interesse dell'ente.
f) richiede adempimenti e attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari.
g) dirige l'ufficio per i procedimenti disciplinari, qualora la direzione non sia conferita ad alcuno dei dirigenti.
h) presiede la delegazione trattante di parte pubblica;
i) esprime parere di legittimità sulla proposte di competenza del Sindaco, della giunta e del consiglio, qualora espressamente richiesto dagli organi competenti;
j) svolge le eventuali altre competenze attribuite dal Sindaco.

Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal Sindaco, con proprio decreto, al segretario comunale. Al segretario comunale nominato direttore generale spetta una indennità ad personam per l'esercizio delle funzioni di direttore generale nella misura determinata dalle norme del C.C.N.L. o in assenza, dal Sindaco.

Il degretario comunale svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili di settore in caso di mancata nomina del direttore generale.

In relazione al riparto di competenze tra dirigenti e segretario comunale previsto dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito con legge regionale n. 23/98, la responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni e determinazioni e l'attuazione dei provvedimenti rientrano nell'esclusiva competenza dei responsabili di settore.

Art. 65

Il vice segretario

L'organigramma e la dotazione organica dell'ente possono prevedere la figura del vice segretario con funzioni di collaborazione e vicarie del segretario nei limiti fissati dalla legge.

Per la nomina a vice segretario è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ed i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo.

Le modalità di nomina del vicesegretario e le ipotesi di sostituzione, nel rispetto dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, sono disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 66

Il direttore generale

In convenzione con altri comuni, la cui popolazione complessiva non deve essere inferiore a 15.000 abitanti, il Comune può nominare un direttore generale. La competenza a deliberare la convenzione spetta al consiglio comunale.

Compete al direttore generale:

- l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi di governo dell'ente avvalendosi dei responsabili di settore;
- la sovraintendenza in generale alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
- la proposta di piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione della giunta;
- la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
- il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili dei settori.

Art. 67

Responsabili di settore

Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l'organizzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell'azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Con norma regolamentare e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e nell'ambito dell'apposito fondo di bilancio, sono predeterminate modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe legate al risultato della gestione.

I responsabili delle posizioni organizzative sono funzionari inquadrati nella categoria D a cui il Sindaco, in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di coordinare e dirigere attività omogenee per scopo ed orientamento di servizio, assicurando, pur nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni che consentirà un'azione coordinata finalizzata alla realizzazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi.

In forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, il Sindaco, con il provvedimento di nomina, individua, per ciascuna posizione organizzativa, le strutture su cui l'incaricato eserciterà le funzioni e i compiti da svolgere con responsabilità diretta nei confronti della direzione politica ed amministrativa.

L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del Sindaco che per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni e alle attività da svolgere e ai programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.

Il Sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici.

L'incarico di responsabile di posizione organizzativa può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato del Sindaco, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi e in caso di inosservanza delle direttive impartite, di gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici.

Al responsabile di posizione organizzativa compete in particolare:

a) proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
b) coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
c) coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
d) verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
e) individuare i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;
f) verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
h) la funzione di cui all'art. 51 della legge n. 142/90;
i) la gestione del piano esecutivo di gestione o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa.

L'elencazione che precede deve intendersi come meramente esemplificativa poiché rientrano nella competenza dei responsabili di P.O. tutte le attività gestionali previste dalle norme di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Il responsabile di posizione organizzativa è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.

Tutti i responsabili esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo ma nell'ambito delle direttive loro impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica e alla direzione amministrativa.

Art. 68

I responsabili di servizio

I responsabili di servizi assicurano, sotto la direzione dei responsabili di settori, che l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti corrisponda ed attui al miglior livello di efficienza e di efficacia gli indirizzi generali espressi dalla amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito.

Essi hanno la responsabilità del funzionamento del servizio e il coordinamento dei dipendenti assegnati; sono responsabili dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito del servizio.

La nomina del responsabile del servizio è di competenza del responsabile di settore.

L'incarico di responsabile del servizio/i è sempre revocabile con provvedimento motivato del responsabile di settore, che può assumere direttamente la responsabilità di uno o più servizi, ed è responsabile in solido con il responsabile di servizio, per gli atti da questi adottati.

Art. 69

Contratti a tempo determinato

L'amministrazione comunale può ricoprire con personale esterno i posti di capo settore e di responsabile degli uffici e di servizi, in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione di giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

L'amministrazione può, altresì, stipulare al di fuori della dotazione organica sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibile nel bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, purché in assenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'ente nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica complessiva dell'ente, con il minimo di una unità.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i contratti.

Art. 70

Partecipazione al procedimento amministrativo

Il Comune adotta i propri provvedimenti informandosi ai criteri della trasparenza, semplicità e snellimen-

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

to delle procedure. Il procedimento amministrativo deve rispondere ai principi di economicità, efficacia e pubblicità.

Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo volto all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi dei cittadini.

Il regolamento definisce le unità organizzative responsabili dell'istruttoria, i tempi e le modalità del procedimento amministrativo individuandone i responsabili.

Il responsabile del procedimento risponde della correttezza, della completezza e tempestività del procedimento, così come disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di cui al comma precedente.

I provvedimenti, ad eccezione degli atti normativi ed a contenuto generale, devono esplicitare in premessa la motivazione e dichiarare l'esistenza di eventuali scritti difensivi ed il contenuto di audizione, motivandone l'accoglimento od il rifiuto.

L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che, per legge o per regolamento, debbano intervenirvi ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio del procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti, perché pertinenti al procedimento;
c) di richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

Dell'audizione di cui alla superiore lettera c), che deve tenersi entro 10 giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale firmato dal responsabile del procedimento e dall'intervenuto.

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il Comune può concludere, senza pregiudizi dei diritti dei terzi, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Art. 71

Controlli interni

L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili di P.O. nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

Il controllo strategico è svolto, comunque, da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Principio di cooperazione e forme associative

Art. 72

Il Comune nell'area sub-regionale dei monti Sicani e nel contesto europeo e mondiale

Il Comune di Palazzo Adriano, ribadendo la propria specificità territoriale come uno degli elementi fondanti dell'identità civica, si sente parte dell'area sub-regionale dei monti Sicani; si dichiara disponibile a sperimentare tutte le possibili forme di interazione e integrazione da aprire alla cooperazione con partners europei ed extra europei, previa approvazione da parte del consiglio.

Art. 73

Principio di cooperazione

Le forme associative derivano dalla volontà comune espressa da più enti locali dotati di pari dignità istituzionale. Esse sono finalizzate a dare risposte adeguate ai problemi del territorio ed ai bisogni delle popolazioni che si manifestano con caratteristiche tali da richiedere interventi sovracomunali.

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi di interesse e cooperazione.

Art. 74

Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.

La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituirsi con altri comuni o con la provincia regionale in consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge della Regione Sicilia n. 48/91.

I consigli comunali di ciascun comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione e lo statuto del consorzio che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato, ciascuno con

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. CONSULTABILE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.

Art. 75

Unioni di comuni

In attuazione del principio di cooperazione di cui all'art. 73 del presente titolo e dei principi di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni e nelle forme e con le finalità previste dalla legge, costituisce unioni di comuni con l'obiettivo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, secondo quanto previsto dall'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 76

Accordi di programma

Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.

Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori, sono approvati dalla giunta comunale.

Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il Sindaco, prima di aderire sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.

Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del Presidente della provincia o dal Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal Sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali

Titolo VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Gestione e Tariffe

Art. 77

Servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dagli art. 22 e segg., legge n. 142/90, come recepita dalla Regione Siciliana e dalle disposizioni statali disciplinate dalla materia in virtù del rinvio dinamico operato dal legislatore regionale con l'art. 37, comma 2 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione;
- il Sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza e alla fruizione dei cittadini;
- in tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del Sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.

Art. 78

Gestione del servizio idrico

Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.

La gestione del servizio idrico integrato nonché l'uso e la proprietà delle reti devono essere pubbliche e di competenza del Comune.

Il Comune esercita la gestione del servizio idrico integrato direttamente o a mezzo di azienda speciale anche in forma associata con altri comuni, avuto riguardo all'assetto del bacino idrografico.

Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato fino ad un massimo del 100% dei costi di gestione calcolati al netto degli investimenti e secondo fasce di consumo e tipologie di utenza, prevedendo minori costi per le utenze domestiche riferite alle residenze primarie e tariffe progressive per i consumi più elevati e per usi diversi.

Il Comune garantisce, sulla base della raccomandazione dell'Organizzazione delle Nazioni unite, ad ogni cittadino residente e per le utenze domestiche, una dotazione giornaliera gratuita di 50 litri per abitante.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 79

Tariffe dei servizi resi dal comune

Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.

Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.

La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni, la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.

Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il Comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario, veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare il logo o lo stemma del comune.

Art. 80

Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.

Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.

Art. 81

Azienda speciale

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.

L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati, sulla scorta del curriculum, dal Sindaco fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i criteri dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/92.

L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.

Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.

I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.

Art. 82

Istituzione

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire un'istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio Statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:

a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.

Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal Sindaco tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.

Lo Statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.

Il controllo contabile dell'istituzione è esercitato dal revisore unico dei conti del comune.

Art. 83

Concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.

La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi l'affidamento diretto un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. VALIDA PER LA CONSULTAZIONE

Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.

La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 84

Società miste

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.

Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di Statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interessi pluri-comunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.

La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con un'accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.

In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore alla quota stabilita dallo statuto della società stessa del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.

I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 1995, n.26, convertito in legge 29 marzo 1995 n. 95 e succ. modif. ed integr. partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.

Titolo VII

L'ORDINAMENTO FINANZARIO E CONTABILE

Programmazione e gestione del bilancio

Art. 85

Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo Statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.

Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.

L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.

Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 86

La programmazione finanziaria e degli investimenti

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.

La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'Ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente Statuto.

Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari, il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione.

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, o alla diversa scadenza prevista dalla legge, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.

Art. 87

Il patrimonio comunale

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

a) beni soggetti al regime del demanio;

b) beni patrimoniali indisponibili;

c) beni patrimoniali disponibili.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.

Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.

I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento.

I beni rientranti nel patrimonio disponibile possono essere alienati, concessi in godimento a terzi , nel rispetto del principio della valorizzazione del patrimonio comunale e favorendo l'associazionismo.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale, per l'estinzione dei mutui e e per le altre finalità previste dalla legge.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Art. 88

Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima annuale e massima quinquennale rinnovabile.

Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee al controllo di tali gestioni.

Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della riscossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.

Per le entrate patrimoniali ed assimilate l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Art. 89

Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel comune;
b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

Oltre alle funzioni attribuite dalla legge e dai commi precedenti, l'organo di revisione economico-finanziaria esercita le funzioni di controllo e di indirizzo mediante pareri relativamente a:

- alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;
- debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
- convenzioni fra comuni, fra Comune e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- costituzione di istituzioni ed aziende speciali;
- partecipazione a società di capitali;
- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- altri provvedimenti previsti dal regolamento di contabilità.

Le funzioni di controllo e vigilanza si estrinsecano, di norma, attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.

Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al Sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.

Art. 90

Il revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore dei conti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.

Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico; per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.

I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.

Art. 91

Controllo di gestione

Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.

Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa, dell'efficacia e dell'economicità della spesa pubblica.

E' controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni; può essere esercitato anche in forma associata.

Art. 92

Procedure contrattuali

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali , il Comune provvede mediante contratti.

Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un provvedimento nel quale vanno indicati, anche per relazione:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituiscono la regola generale per la scelta del contraente.

Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.

La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta normalmente da un responsabile di settore.

I verbali di aggiudicazione sono pubblicati per sette giorni consecutivi all'albo pretorio e diventano definitivi ed esecutivi senza necessità di approvazione e controllo se nel termine predetto non pervengono motivati reclami, su cui decide il presidente di gara.

Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente dell'ufficio interessato per materia, mentre al rogito provvede il segretario generale.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 93

Efficacia dello Statuto

Lo Statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

L'efficacia dello Statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con il Comune, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.

L'ambito parziale di efficacia dello Statuto è il territorio comunale.

Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate da regolamenti, né da parte di enti od organi della pubblica amministrazione.

Art. 94

Interpretazione

Lo Statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.

La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria. Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari; alla giunta comunale ed al Sindaco quella relativa agli atti di propria competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, al decreto legislativo n. 267/2000 ed alle leggi regionali n. 48/1991 e succ. mod. ed integr., n. 7/1992 e s.m.i., n. 26/1993 e s.m.i., n. 30/2000 e s.m.i., n. 22/2008 e s.m.i., nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali vigente nella Regione siciliana.

Art. 95

Modifiche, revisione dello Statuto

Lo Statuto è suscettibile di revisione tranne per quanto riguarda la forma democratica del governo locale.

Alla revisione dello Statuto ed alle altre modifiche statutarie, si applicano le norme che disciplinano l'iter e la maggioranza per l'approvazione delle Statuto. Una proposta di revisione o modifica statutaria non accolta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non dopo un anno dalla data di prima presentazione.

La proposta di modifica o revisione statutaria può essere promossa mediante il deposito presso il segretario comunale di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa da almeno:

- 1/10 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali;
- un terzo dei consiglieri comunali assegnati.

La proposta entro novanta giorni deve essere esaminata dalla giunta comunale.

Prima dell'approvazione consiliare, lo schema del nuovo Statuto o la proposta di modifica, deliberato dalla giunta comunale entro 90 giorni dalla presentazione della proposta di cui al punto precedente o entro 120 giorni (tranne che la legge non disponga diversamente) dall'entrata in vigore di norme di principio in materia di enti locali, deve essere pubblicizzato mediante apposito mani-

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

festo e deve essere consentito l'accesso ai cittadini singoli od associati affinché, entro trenta giorni dall'avviso, possano essere avanzate proposte od osservazioni.

L'approvazione dello Statuto è deliberata dal consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Ogni dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del presente Statuto, impregiudicata la possibilità di revisioni parziali, lo Statuto dovrà essere sottoposto ad una globale revisione, salvo i limiti di cui al comma 1. Con questo solo oggetto è convocato il consiglio comunale al quale sarà data la più ampia pubblicità. Il Comune, nei modi e nelle forme che si riterranno opportuni, farà precedere detta seduta consiliare da consultazione dei cittadini singoli od associati.

La deliberazione dell'abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 96

Entrata in vigore

Il presente Statuto abroga ad ogni effetto di legge il precedente ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo Pretorio del Comune, ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente Statuto abrogano automaticamente le norme in contrasto previste con le stesse.

Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali istituite presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica il quale, a sua volta, provvede a trasmettere copia al Ministero dell'interno.

Copia del presente Statuto è, altresì, trasmessa per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 97

Difesa contro lo Statuto

La difesa contro lo Statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti dello statuto del Comune.

Contro gli atti che violano una norma statutaria, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: al giudice ordinario se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; al giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.

Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti il giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.

Art. 98

Adozione e adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello Statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto ed in armonia con le leggi vigenti.

I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto col medesimo compatibili.

Art. 99

Pubblicità dello Statuto

Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza. Subito dopo l'entrata in vigore, sarà disposta, a soli fini di pubblicità notizia, la pubblicazione del presente Statuto in maniera continua nel sito web ufficiale del Comune.

E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione

Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri , ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Comune, mentre altra copia sarà depositata presso l'ufficio di segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

COPIA TRATTA DAL PORTALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Allegato A

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

(2010.13.976)014

STATUTO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
(Provincia di Palermo)

Modifiche ed integrazioni

Lo statuto della Provincia regionale di Palermo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 27 giugno 2003. Con deliberazione del consiglio provinciale n. 10 del 3 febbraio 2010 sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

– aggiungere al 3° comma dell'art. 21 dopo la parola " richiamati" "I provvedimenti sopra citati sono pubblicati integralmente nel sito dell'ente e pubblicati all'albo provinciale.";
– aggiungere all'art. 23 il comma 9 – "La nomina del difensore civico è comunque subordinata alla preventiva adozione del regolamento di cui al comma 3, che ne disciplina l'attività, le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità e le forme di esplicazione dell'attività di collaborazione con gli uffici dell'ente, le OO.SS, sociali e imprenditoriali.";
– sostituire all'art. 44, comma 2 la frase "l'ordine del giorno da consegnarsi ai consiglieri nel loro domicilio o in quello da essi eletto" con la seguente "l'ordine del giorno da consegnarsi ai consiglieri nel loro domicilio eletto";
– sostituire all'art. 51 comma 3, rigo 2° le parole"sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto" con la seguente dizione "sono inclusi d'ufficio nel gruppo misto di maggioranza o nel gruppo misto di minoranza, in base alla dichiarazione di appartenenza degli interessati";
– istituire l'art. 57 bis "Il consiglio provinciale elegge tra i suoi componenti tre consiglieri questori i cui compiti sono definiti dal regolamento del consiglio provinciale";
– sostituire il testo dell'art. 63, comma 1, dello statuto con il seguente:
"Per la disciplina delle aspettative, dei permessi e delle licenze, dei rimborsi spesa, delle indennità di missione, nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali degli amministratori della Provincia regionale di Palermo si applica la normativa di seguito esplicitata:
Aspettativa - Il presidente della Provincia regionale, il presidente del consiglio provinciale nonché i membri della giunta provinciale, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri provinciali, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali , assistenziali e di ogni altra natura. Le disposizioni precedenti non si applicano agli amministratori ed ai consiglieri provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettativa per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.
Divieto di cumulo di indennità - I parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non possono percepire l'indennità e i gettoni di presenza previsti dal Titolo I della legge regionale n. 22/2008. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 30/2000, non percepiscono alcun compenso tranne quello dovuto ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, per la partecipazione ad organi o commissioni, comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta. Il presidente della provincia non può cumulare alla propria altre indennità relative a cariche ricoperte per la funzione.
Permessi e licenze: i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il consiglio. Nel caso in cui il consiglio si svolga in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori del consiglio si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
I componenti delle commissioni consiliari previste dal regolamento e dallo statuto hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.
I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte provinciali, ovvero membri della conferenza dei capigruppo prevista dallo statuto e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal sevizio per partecipare alle riunioni degli organi cui fanno parte per la loro effettiva durata. Tale diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, nonché per quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'art. 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I componenti dell'organo esecutivo della provincia e il presidente del consiglio provinciale, nonché i presidenti dei gruppi consiliari hanno diritto, oltre i permessi, prima descritti, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per il presidente della provincia e per il presidente del consiglio provinciale.
Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. L'ente, su richiesta documentata dal datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE GURS.IT
CONSULTABILE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari a due terzi dell'indennità massima prevista per il presidente della provincia.
Rimborso delle spese di viaggio: Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente provincia, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali.
Le norme relative alla posizione, al trattamento ed ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che l'ente locale sostiene per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico al bilancio dell'ente. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede l'ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede l'ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo ove ha sede l'ente medesimo, è riconosciuto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno, alle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche e integrazioni.".

– aggiungere allo statuto l'art. 82 bis denominato: "Componenti degli organi delle società partecipate da enti locali e loro compensi
  1. Il numero dei componenti nominati dalla provincia negli organi della società, aziende ed enti, sia interamente sia parzialmente partecipate, non può eccedere le tre unità.
  1. Nelle aziende, negli enti e nelle società a totale partecipazione della provincia regionale, il compenso lordo annuale omnicomprensivo, attribuito al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore rispettivamente al 70% ed al 40% dell'indennità spettante al presidente della provincia.
  Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché le indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata per il presidente della provincia.
– aggiungere all'art. 95 comma 4 "Ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 112 del 25 giugno 2008, la provincia procede annualmente a redigere il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali".
– aggiungere all'art. 110, comma 2 dopo la parola "del consiglio provinciale" la frase "Alla conferenza, se invitati, possono altresì partecipare i presidenti dei consigli comunali e, per le materie che attengono alla loro competenza, possono inoltre partecipare, se invitati, i capi gruppo consiliari dei comuni, i rappresentanti di enti pubblici che operano nel territorio provinciale, i rappresentanti delle associazioni e gli amministratori locali di enti e strutture che hanno la sede nel territorio della provincia".

(2010.11.784)014

STATUTO DEL COMUNE DI BAUCINA
(Provincia di Palermo)

Modifica

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 39 del 18 novembre 2009 sul testo approvato dal consiglio comunale con delibere n. 28 del 26 luglio 2004 e n. 32 del 2 agosto 2004, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* delle Regione Siciliana n. 39 del 17 settembre 2004.

Art. 8 bis
Pubblicazione degli atti comunali sul sito internet

Dopo l'art. 8 inserire il seguente art. 8 bis denominato "Pubblicazione degli atti comunali sul sito internet":

"E fatto obbligo all'amministrazione comunale, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia. (ved. art. 8, comma 1, legge regionale n. 22/08 e art. l0, legge regionale n. 6/09).

Art. 11
Attività ispettiva del consiglio

All'art. 11, comma 6, sostituire le parole ogni "sei mesi"con le parole "ogni anno" (rif. alla presentazione

COPIA UFFICIALE NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma art. 17, legge regionale n. 7/92 modificato ed integrato con l'art. l27, comma 22, legge regionale n. 17/04).

Art. 18 bis
Status degli amministratori comunali

Dopo l'art. 18 inserire il seguente art. 18 bis denominato "Status degli amministratori comunali":

"1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti del consiglio e della giunta comunale sono disciplinate dalla legge.
2. Per la disciplina delle aspettative, delle indennità dei permessi e delle licenze, dei rimborsi spese ed indennità di missione nonché degli oneri previdenziali ed assicurativi si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa regionale statale. (rif. art. 3 e segg. legge regionale n. 22/08)
3. La corresponsione dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere ai lavori del consiglio e commissioni".

Art. 24
Validità delle sedute e delle deliberazioni

All'art. 24 sostituire il comma 12 con il seguente: "le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei presenti".

Art. 35 bis
Competenze gestionali degli assessori comunali

Dopo l'art 35 inserire il seguente art. 35 bis denominato "Competenze gestionali degli assessori comunali":

"1. L'Amministrazione comunale, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, può adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale.
2. Il contenimento della spesa è documentato ogni anno, con apposita deliberazione del consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio. (ved. art. 22, legge regionale n. 22/08)

Art. 36
Funzioni generali del sindaco

All'art. 36, comma 8, sostituire le parole: "sei mesi" con le parole "ogni anno" (rif. alla presentazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma).

Art. 60 bis
Adesione a forme associate

Dopo l'art. 60 inserire il seguente art. 60 bis denominato "Adesione a forme associate"

"1. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, è consentita all'amministrazione comunale l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle rispettivamente previste dall'art. 15, legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti".

Art. 62 bis
Ufficio comunale della protezione civile

Dopo l'art. 62 inserire il seguente art. 62 bis denominato "Ufficio comunale della protezione civile":

"1. È' istituito l'ufficio comunale per la protezione civile finalizzato allo svolgimento di tutte le attività previste in materia di protezione civile dalla legislazione nazionale e regionale.
2. L'amministrazione comunale si impegna a promuovere, a sostenere e a vigilare tutte le iniziative dell'ufficio comunale di protezione civile assicurando ad esso idonei locali ed attrezzature per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e prevedendo nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa per il suo funzionamento".

Art. 63 bis
Il consiglio comunale dei ragazzi

Dopo l'art. 63 inserire il seguente art. 63 bis denominato "Il consiglio comunale dei ragazzi":

"1. Il comune riconosce e sostiene il consiglio comunale dei ragazzi istituito presso il circolo didattico di Baucina.
2. Esso promuove la partecipazione dei ragazzi che frequentano le classi fino alla scuola media inferiore e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali".

Art. 73 bis
Il difensore civico - Attribuzioni

Dopo l'art. 73 inserire il seguente art. 73 bis denominato "Il difensore civico - Attribuzioni":

"1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale può essere istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale.
2. Il difensore civico, qualora nominato, svolge un ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onesta ed indipendenza agendo a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini con particolare riferimento all'attuazione dei principi contenuti nella legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e nella legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in attuazione dello statuto e dei regolamenti comunali.
3. Interviene su richiesta dei cittadini singoli ed associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando al sindaco ed al presidente del consiglio comunale abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'azione amministrativa.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le informazioni necessarie all'as-

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

solvimento della propria funzione nonché a richiedere, se del caso, copia di atti o documenti in possesso dell'Ente.

5. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione illustrativa sull'attività svolta formulando osservazioni e suggerimenti per un miglior funzionamento dell'apparato amministrativo. Il consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
6. Se appositamente invitato, il difensore civico può partecipare alle sedute del consiglio comunale o delle commissioni per relazionare su fatti attinenti al proprio ufficio".

Art. 73 ter
Il difensore civico - Elezioni, decadenza e requisiti

Dopo l'art. 73 bis inserire il seguente art. 73 ter denominato "Il difensore civico - Elezioni, decadenza e requisiti":

"1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto, scelto fra un elenco di nominativi pervenuti al consiglio comunale con allegato rispettivi curriculum, in seguito ad avviso pubblico del Sindaco indicante i requisiti di eleggibilità e pubblicato nell'albo pretorio comunale.
2. L'elezione del difensore civico non potrà essere inserita all'ordine del giorno del C.C se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
3. Per l'elezione del difensore civico è richiesta alla prima votazione la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica. Ove dopo tale votazione non si raggiunga la predetta maggioranza nella successiva votazione sarà richiesta per l'elezione del difensore civico la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4 Il difensore civico deve possedere, ai fini della sua eleggibilità, i seguenti requisiti:
   a) laurea in giurisprudenza o scienze politiche;
   b) adeguate competenze giuridico-amministrative;
   c) età non inferiore ai 30 anni;
   d) residenza da almeno 5 anni nel comune di Baucina.
5. Il difensore civico resta in carica per il periodo di permanenza del consiglio che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile. Cessa dalla carica oltre che alla scadenza del mandato, per dimissioni o per decadenza quando incorra in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal successivo comma 6.
6. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale. L'incarico di difensore civico è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica e con incarichi direttivi in partiti politici e sindicati.
7. Il difensore civico può essere revocato, per gravi violazioni di legge e del presente statuto, con delibera motivata del consiglio comunale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
8. Al difensore civico spetta un'idennità forfettaria annua, pari al 50% di quella prevista per il revisore dei conti del comune".

(2010.13.1000)014

STATUTO DEL COMUNE DI NASO
(Provincia di Messina)

Integrazione

Lo statuto del comune di Naso (ME), approvato con delibera consiliare n. 36 del 13 ottobre 2004, è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 52 del 3 dicembre 2004.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 23 febbraio 2010, esecutiva, l'organo deliberante ha provveduto ad apportare le sotto elencante integrazioni allo Statuto in vigore presso l'Ente:

"Art. 72 *bis*
Beni comuni

1. Il comune riconosce nell'acqua e nell'aria il valore di bene comune insostituibile per la vita e pertanto non assimilabile a valore economico commerciale. L'acqua e l'aria vanno salvaguardate e sottratte a logiche speculative di tipo economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento e alterazione della risorsa. La proprietà e la gestione della risorsa idrica deve essere pubblica e di tipo partecipativo da parte della comunità.

2. Il comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

3. Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta remunerazione degli investimenti effettuati nonché riflessi economici, sociali e ambientali positivi per la comunità insediata nel territorio che offre tali risorse.

Art. 72 *ter*
Gestione del servizio idrico

1. Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.

2. La gestione del servizio idrico integrato nonché l'uso e la proprietà delle reti devono essere pubbliche e di competenza del comune.

3. Il comune esercita la gestione del servizio idrico integrato direttamente o a mezzo azienda speciale anche in forma associata con altri comuni avuto riguardo all'assetto del bilancio idrografico di riferimento.

4. Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato fino ad un massimo del 100% dei costi di gestione colcolati al netto degli investimenti e secondo fasce di consumo e tipologie di utenza,

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

prevedendo minori costi per le utenze domestiche riferite alle residenze primarie e tariffe progressive per i consumi più elevati e per usi diversi.

5. Il comune garantisce ad ogni cittadino una dotazione d'acqua per i nuclei familiari residenti ed in rapporto ai componenti che verrà regolamentata in relazione ai suddetti criteri dal regolamento acquedotto e dalle tariffe appositamente approvate in fase di bilancio comunale.

(2010.14.1042)014

STATUTO DEL COMUNE DI PETROSINO
(Provincia di Trapani)

Modifica

Lo statuto del comune di Petrosino è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 2004, e una modifica è stata pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 del 22 settembre 2006. Con delibera del consiglio provinciale n. 99 del 16 dicembre 2009, l'art. 85 è stato modificato come segue:

"Art. 85

Il difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevelente parteciapazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.

Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.

I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo aver esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.

L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

L'ufficio relazioni con il pubblico collabora con l'ufficio del difensore civico e ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutet le informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando, ove possibile la soluzione del problema e, in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.

Al difensore civico per la svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio viene corrisposta un'indennità pari al 15% dell'indennità di carica base del sindaco."

(2010.11.760)014

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. VALIDA PER LA CONSULTAZIONE

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
VITTORIO MARINO, *condirettore*
MELANIA LA COGNATA, *redattore*

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 2,20